

**ACQUEDOTTO DEL CARSO
KRAŠKI VODOVOD
-
MODELLO DI ORGANIZZAZIONE
GESTIONE E CONTROLLO
EX D. LGS. 231/01**

Versione 1.00

**approvata dal Consiglio di Amministrazione
del 28 10 2014**

Versione 2.00

**approvata dal Consiglio di Amministrazione
del 19 10 2015**

Versione 3.00

**approvata dal Consiglio di Amministrazione
delibera n. 37 del 05.11.2018**

Versione 4.00

**approvata dal Consiglio di Amministrazione
delibera n. 57 del 25.05.2020**

Versione 5.00

**approvata dal Consiglio di Amministrazione
delibera n. 66 del 08.01.2021**

INDICE

INDICE	2
1 PREMESSA.....	3
2 ELEMENTI FONDAMENTALI DEL MODELLO.....	7
3 REATI CONTEMPLATI DALLA NORMATIVA	8
4 IL MODELLO ED IL SISTEMA DEI CONTROLLI INTERNI	14
5 ATTIVITÀ AZIENDALI A RISCHIO REATO.....	16
6 RISCHI REATO	16
7 PROTOCOLLI DI CONTROLLO	17
8 Codice di comportamento	18
9 FORMAZIONE ED INFORMAZIONE	18
10 RAPPORTI CON SOGGETTI TERZI	19
11 ORGANISMO DI VIGILANZA	19
12 SISTEMA DISCIPLINARE E RESPONSABILITÀ CONTRATTUALI.....	27
13 CRITERI DI VERIFICA, AGGIORNAMENTO E ADEGUATAMENTO DEL MODELLO	28

ALLEGATO 1 – I REATI EX D.LGS. 231/01

ALLEGATO 2 – MANUALE DEI RISCHI E DEI CONTROLLI

ALLEGATO 3 – CODICE DI COMPORTAMENTO

ALLEGATO 4 – CODICE DISCIPLINARE

1 PREMESSA

1.1 DEFINIZIONI

Il presente documento descrive il Modello di Organizzazione e di Gestione ex D. Lgs. n. 231/2001 della Società Acquedotto del Carso s.p.a. - Kraški vodovod d.d. (di seguito “ACKV” oppure “la Società”), volto a prevenire i reati contemplati dal Decreto. Esso è stato approvato dal Consiglio di Amministrazione della Società nella seduta del 28.10.2014, aggiornato il 19.10.2015, nel 2018 e nel 2020 e sarà sottoposto a verifica e riesame secondo le regole definite dal modello stesso.

Nel presente documento e nei relativi allegati le seguenti espressioni hanno il significato di seguito indicato:

- **“Autorità”**: Autorità Giudiziaria, Istituzioni e Pubbliche Amministrazioni nazionali ed estere, Consob, Banca d'Italia, Antitrust, Unità di Informazione Finanziaria, “Garante della privacy”, ANAC, Autorità d'ambito *et similia* nonché altre Autorità di Vigilanza.
- **“Attività a rischio reato”**: operazione o atto che espone la Società al rischio di commissione di uno dei Reati contemplati dal Decreto.
- **“Attività sensibile”**: attività nel cui ambito ricorre il rischio di commissione dei reati; trattasi delle attività nello svolgimento delle quali si potrebbero in linea di principio configurare le condizioni, le occasioni o i mezzi per la commissione di reati.
- **“Società”**: Acquedotto del Carso - Kraški vodovod .
- **“CCNL”**: Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro.
- **“Codice di comportamento”**: declinazione a livello aziendale dei diritti, dei doveri, anche morali, e delle responsabilità interne ed esterne di tutte le persone e degli Organi che operano nella Società, finalizzata all’affermazione dei valori e dei comportamenti riconosciuti e condivisi, nonché delle conseguenti regole comportamentali, anche ai fini della prevenzione e contrasto di possibili illeciti ai sensi del D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 231.
- **“D.Lgs. 231/2001” o “Decreto”**: Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231, recante “Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell’art. 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 140 del 19 giugno 2001 e successive modificazioni ed integrazioni.
- **“Destinatari”**: Consiglio di Amministrazione, Sindaci, Dipendenti, Soggetti terzi (segnatamente: Società di *Service*, fornitori).
- **“Dipendenti” e “Personale”**: tutti coloro che prestano attività lavorativa presso la Società, compresi i dirigenti.

- **“Direzione generale”**: il Direttore generale o, in assenza di nomina, il Responsabile amministrativo ed il Presidente
- **“Modello”**: Modello di organizzazione, gestione e controllo idoneo a prevenire i reati, così come previsto dagli articoli 6 e 7 del Decreto.
- **“Organismo di Vigilanza”, “Organismo” o “OdV”**: Organismo previsto dall’art. 6 del Decreto, avente il compito di vigilare sul funzionamento e l’osservanza del Modello di organizzazione, gestione e controllo, nonché sull’aggiornamento dello stesso.
- **“P.A.”**: la Pubblica Amministrazione, nazionale e comunitaria, inclusi i relativi funzionari ed i soggetti incaricati di pubblico servizio.
- **“Protocollo”**: insieme delle procedure aziendali atte a disciplinare uno specifico processo.
- **“Reati”**: i reati ai quali si applica la disciplina prevista del D. Lgs. 231/2001.
- **“Outsourcer”**: Ente al quale la Società ha esternalizzato attività rientranti nel proprio perimetro operativo.
- **“SCI”**: Sistema dei controlli interni adottato dalla Società.
- **“Sistema Disciplinare”**: insieme delle misure sanzionatorie applicabili in caso di violazione del Modello.
- **“Soggetti Apicali”**: le persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione della Società o di una loro unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo della Società (art. 5, comma 1, lettera a) del D. Lgs. n. 231/2001. Tali soggetti sono stati identificati nei membri del Consiglio di Amministrazione e del Collegio sindacale, nella Direzione Generale, nonché nei soggetti titolari di deleghe di poteri conferite direttamente dallo Statuto societario, dal Consiglio di Amministrazione, dall’Assemblea degli azionisti, dal Regolamento del Personale o da altri atti e/o provvedimenti degli organi di vertice della Società.

1.2 IL CONTENUTO DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 231 DELL’8 GIUGNO 2001

In data 8 giugno 2001 è stato emanato, in esecuzione della delega di cui all’art. 11 della legge 29 settembre 2000 n. 300, il Decreto legislativo n. 231, entrato in vigore il 4 luglio successivo, che ha inteso adeguare la normativa nazionale in materia di responsabilità delle persone giuridiche ad alcune convenzioni internazionali cui l’Italia ha già da tempo aderito.

Il D. Lgs. 231/2001, recante la *“Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica”* ha introdotto per la prima volta in Italia una peculiare forma di responsabilità degli enti per alcuni reati commessi, nell’interesse o a vantaggio degli stessi, da:

- soggetti che rivestano funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'Ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale;
- da persone che esercitino, anche di fatto, la gestione ed il controllo dello stesso;
- da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti sopra indicati.

Tale responsabilità si cumula a quella della persona fisica che ha commesso il fatto illecito e sussiste anche quando l'autore del reato non è stato identificato o non è imputabile, ovvero quando il reato si estingue per causa diversa dall'amnistia.

La nuova responsabilità introdotta dal D. Lgs. 231/2001 mira a coinvolgere nella punizione di taluni illeciti penali il patrimonio degli enti che abbiano tratto un vantaggio dalla commissione dell'illecito. Per tutti gli illeciti commessi è sempre prevista l'applicazione di una sanzione pecuniaria; per i casi più gravi sono previste anche misure interdittive, quali la sospensione o revoca di licenze e concessioni, il divieto di contrarre con la Pubblica Amministrazione, l'interdizione dall'esercizio dell'attività, l'esclusione o revoca di finanziamenti e contributi, il divieto di pubblicizzare beni e servizi (oltre alla confisca ed alla pubblicazione della sentenza).

Per una esaustiva trattazione dei reati previsti dal Decreto si rinvia all'Allegato 1 *"I reati ex D. Lgs. 231/2001"*.

La sanzione della persona giuridica postula innanzitutto un presupposto oggettivo, consistente nella circostanza che il reato sia commesso nell'interesse o a vantaggio dell'organizzazione dalle persone che agiscono al suo interno (art. 5 Decreto).

La Relazione governativa al Decreto spiega il significato dei due termini che indicano le diverse modalità di imputazione:

- l'interesse è da valutarsi *ex ante* e risulta idoneo a coprire tutte le condotte che hanno quale obiettivo quello di far ottenere alla Società un profitto (ancorché non ottenuto nei fatti), non necessariamente economico;
- il vantaggio è, invece, da considerare *ex post* e rende imputabili alla Società tutti quegli illeciti che, sebbene determinati da motivazioni personali dell'autore, ridondano comunque a beneficio della Società stessa.

Ne consegue che l'ente non risponde se il reato è stato commesso nell'interesse esclusivo delle persone fisiche agenti o di soggetti terzi (art. 5, comma 2, del Decreto). In tal caso, anche se l'illecito ha oggettivamente prodotto un vantaggio per la persona giuridica, questa è esonerata da ogni imputazione.

Connotata la responsabilità amministrativa degli Enti, l'art. 6 del Decreto stabilisce che l'Ente non venga chiamato a rispondere dell'illecito nel caso in cui dimostri di aver adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, "modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi".

La medesima norma prevede, inoltre, l'istituzione di un "Organismo di Vigilanza dell'Ente" con il compito di vigilare sul funzionamento, sull'efficacia e sull'osservanza del predetto Modello nonché di curarne l'aggiornamento.

Il Modello, ai fini esimenti, deve rispondere ai seguenti requisiti:

- individuare le attività nel cui ambito possono essere commessi i reati previsti dal Decreto;
- prevedere specifici protocolli diretti ad attuare le decisioni dell'Ente in relazione ai reati da prevenire, nonché a formare le Unità Organizzative interessate;
- individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione di tali reati;
- prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'Organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello;
- introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello.

In ipotesi di reato commesso dai c.d. "soggetti apicali", l'Ente non risponde se prova che: (i) l'organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi; (ii) il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli e di curare il loro aggiornamento sia stato affidato a un Organismo dell'Ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo; (iii) non vi sia stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'Organismo di Vigilanza in ordine ai modelli; (iv) i soggetti abbiano commesso il reato eludendo fraudolentemente i modelli.

Nel caso in cui, invece, il reato venga commesso da soggetti sottoposti alla direzione o alla vigilanza di un soggetto apicale, l'Ente è responsabile se la commissione del reato è stata resa possibile dall'inosservanza degli obblighi di direzione e vigilanza da parte degli apicali stessi. Detta inosservanza è, in ogni caso, esclusa qualora l'Ente, prima della commissione del reato, abbia adottato ed efficacemente attuato modelli idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi, secondo una valutazione che deve necessariamente essere a priori.

Con la legge 30 novembre 2017, n. 179 è stato aggiunto il comma II-bis all'art. 6 del D.Lgs. 231/2001 con lo scopo di disciplinare le segnalazioni di comportamenti illeciti. In particolare è stato previsto, ai fini dell'esimente, che i Modelli debbano prevedere:

“a) uno o più canali che consentano ai soggetti indicati nell'articolo 5, comma I, lettere a) e b), di presentare, a tutela dell'integrità dell'ente, segnalazioni circostanziate di condotte illecite, rilevanti ai sensi del presente Decreto e fondate su elementi di fatto precisi e concordanti, o di violazioni del modello di organizzazione e gestione dell'ente, di cui siano venuti a conoscenza in ragione delle funzioni svolte; tali canali garantiscono la riservatezza dell'identità del segnalante nelle attività di gestione della segnalazione;

b) almeno un canale alternativo di segnalazione idoneo a garantire, con modalità informatiche, la riservatezza dell'identità del segnalante;

c) il divieto di atti di ritorsione o discriminatori, diretti o indiretti, nei confronti del segnalante per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla segnalazione;

d) nel sistema disciplinare adottato ai sensi del comma II, lettera e), sanzioni nei confronti di chi viola le misure di tutela del segnalante, nonché di chi effettua con dolo o colpa grave segnalazioni che si rivelano infondate.”

L'art. 6 del Decreto dispone, infine, che i modelli possano essere adottati sulla base di codici di comportamento redatti da associazioni rappresentative di categoria, comunicati al Ministero della Giustizia; tale previsione non garantisce l'efficacia esimente dei modelli che non può prescindere da una analisi *ad hoc* caso per caso dell'operatività aziendale.

1.3 I DESTINATARI

In linea con le disposizioni del Decreto, il presente documento è rivolto ai soggetti che operano per la Società, quale che sia il rapporto che li lega alla stessa, che:

- rivestono funzioni di rappresentanza, amministrazione o direzione della Società o di una unità organizzativa della Società medesima dotata di autonomia finanziaria e funzionale;
- esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo della Società;
- sono sottoposti alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti sopra indicati;
- sono comunque delegati dai soggetti sopra evidenziati ad agire in nome/ per conto/ nell'interesse della Società.

In particolare, tenendo conto di quanto sopra riportato, i destinatari del Modello sono:

- Consiglio di Amministrazione;
- Collegio Sindacale;
- Direzione Generale;
- Responsabili e Dipendenti;
- Soggetti terzi, in particolare:
 - Outsourcer;
 - Fornitori;
 - Consulenti ed in generale, collaboratori esterni.

2 ELEMENTI FONDAMENTALI DEL MODELLO

L'adozione e l'efficace attuazione del Modello costituiscono, ai sensi dell'art. 6, comma 1, lett. a) del Decreto, atti di competenza e di emanazione dell'organo dirigente.

Sebbene l'adozione di modelli di organizzazione e di gestione sia prevista dal Decreto come facoltativa e non obbligatoria, la Società, sensibile all'esigenza di assicurare condizioni di correttezza e di trasparenza nella conduzione degli affari e delle attività aziendali, trattandosi inoltre di società in house a capitale interamente pubblico, ha ritenuto conforme alle proprie politiche aziendali procedere all'adozione e all'attuazione del presente Modello e provvedere nel tempo al relativo aggiornamento.

Con riferimento alle "esigenze" individuate dal legislatore nel Decreto, le attività che il Consiglio di Amministrazione ritiene qualificanti il Modello sono di seguito elencate:

- formalizzazione e diffusione all'interno della propria organizzazione dei principi etici sulla base dei quali la Società esercita la propria attività;
- analisi dei processi aziendali e declinazione delle attività sensibili "a rischio reato", ovvero di quelle attività il cui svolgimento può costituire occasione di commissione dei reati di cui al Decreto e pertanto da sottoporre ad analisi e monitoraggio;
- mappatura specifica ed esaustiva dei rischi derivanti dalle occasioni di coinvolgimento di strutture organizzative aziendali in attività sensibili alle fattispecie di reato;
- definizione di specifici e concreti protocolli in essere con riferimento alle attività aziendali "a rischio reato" e individuazione delle eventuali implementazioni finalizzate a garantire l'adeguamento alle prescrizioni del Decreto;
- definizione dell'informativa da fornire ai soggetti terzi con cui la Società entri in contatto;
- definizione delle modalità di formazione e sensibilizzazione del personale;
- definizione e applicazione di disposizioni disciplinari idonee a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello;
- identificazione dell'Organismo di Vigilanza secondo criteri di competenza, indipendenza e continuità di azione ed attribuzione al medesimo di specifici compiti di vigilanza sull'efficace e corretto funzionamento del Modello nonché individuazione delle strutture operative in grado di supportarne l'azione;
- definizione dei flussi informativi da/ per l'Organismo di Vigilanza.

Il compito di vigilare sull'aggiornamento del Modello, in relazione a nuove ipotesi di reato o ad esigenze di adeguamento che dovessero rivelarsi necessarie, è affidato dal Consiglio di Amministrazione all'Organismo di Vigilanza, coerentemente a quanto previsto dall'art. 6, comma 1 lettera b) del Decreto.

3 REATI CONTEMPLATI DALLA NORMATIVA

La Sezione III del D. Lgs. 231/01 agli articoli 24, 24 bis, 24 ter, 25, 25-bis, 25 – bis 1, 25-ter, 25- quater, 25- quater 1, 25-quinquies, 25- sexies, 25-septies, 25-octies, 25-novies, 25-decies, 25 – undecies e 25 – duodeces, 25 terdecies, art. 25-quaterdecies¹, 25-quindecies² richiama i reati per i

¹ G.U. 16/05/2019 -

La LEGGE 3 maggio 2019, n. 39 (in G.U. 16/05/2019, n.113) ha disposto (con l'art. 5, comma 1) l'introduzione dell'art. 25-quaterdecies.

Art. 25-quaterdecies ((Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati).)) ((1. In relazione alla commissione dei reati di cui agli articoli 1 e 4 della legge 13 dicembre 1989, n. 401, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie: a) per i delitti, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote; b) per le contravvenzioni, la sanzione pecuniaria fino a duecentosessanta quote. 2. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 1, lettera a), del presente articolo, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a un anno)).

² Art. 25-quinquiesdecies (((Reati tributari).)) ((1. In relazione alla commissione dei delitti previsti dal decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie: a) per il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti previsto dall'articolo 2, comma 1, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote; b) per il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, previsto dall'articolo 2, comma 2-bis, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote; c) per il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici, previsto dall'articolo 3, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote; d) per il delitto di emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, previsto dall'articolo 8, comma 1, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote; e) per il delitto di emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, previsto dall'articolo 8, comma 2-bis, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote; f) per il delitto di occultamento o distruzione di documenti contabili, previsto dall'articolo 10, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote; g) per il delitto di sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte, previsto dall'articolo 11, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote. 2. Se, in seguito alla commissione dei delitti indicati al comma 1, l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, la sanzione pecuniaria e' aumentata di un terzo. 3. Nei

quali è configurabile la responsabilità amministrativa degli enti, specificando l'applicabilità delle sanzioni per gli stessi.

Un ulteriore richiamo alla responsabilità amministrativa degli enti viene compiuto dall'art. 10 della legge 16.03.2006, n.146 in riferimento ai reati previsti dall'articolo 3 della medesima legge, che estende tale responsabilità per i reati cd. "transnazionali".

Con D.lgs. 75/2020 nel luglio 2020 sono stati aggiunti ulteriori reati nello specifico:

1. l'art. 24 d.lgs. 231/01 viene integrato con le ipotesi di frode nelle pubbliche forniture di cui all'art. 356 c.p., frode ai danni del Fondo europeo agricolo di garanzia e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale di cui all'art.2 l. 898 del 1986;
2. l'art. 25 d.lgs. 231/01 introduce il reato di peculato di cui all'art.314, comma 1 del C.p., escluso il peculato d'uso, il peculato mediante profitto dell'errore altrui ex art. 316 c.p. e di abuso d'ufficio ex art. 323 c.p. nella riformulazione limitativa introdotta nel corso del medesimo 2020;
3. l'art. 25 quinquiesdecies d.lgs. 231/01 vede l'estensione dei reati tributari introdotti con il D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, convertito con modificazioni dalla L. 19 dicembre 2019, n. 157 se commessi nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri al fine di evadere l'IVA oltre l'importo di 10 mln di € (dichiarazione infedele, omessa dichiarazione, indebita compensazione).
4. l'art. 25 sexiesdecies d.lgs. 231/01 viene introdotto il delitto di contrabbando , ai sensi del D.P.R. n. 43/1973.

Alla data di approvazione del presente documento le categorie di reati richiamate sono:

- (i) i reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione (corruzione, concussione, peculato, peculato mediante profitto dell'errore altrui, abuso d'ufficio, traffico di influenze illecite...);
- (ii) i reati di falsità in monete, in carte di pubblico credito in valori di bollo e in strumenti e segni di riconoscimento³;
- (iii) alcune fattispecie di cd. reati societari⁴;
- (iv) i reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico⁵;
- (v) i delitti contro la personalità individuale⁶;
- (vi) i reati di *market abuse* ⁷;

casi previsti dai commi 1 e 2, si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, lettere c), d) ed e).)) (37) Il D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, convertito con modificazioni dalla L. 19 dicembre 2019, n. 157, ha disposto (con l'art. 39, comma 3) che "Le disposizioni di cui ai commi 1 a 2 hanno efficacia dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della legge di conversione del presente decreto".

³ Tale tipologia di reati è stata introdotta dall'art. 6 della Legge n. 409 del 23.11.2001, che ha inserito nel D.Lgs. 231/2001 l'art. 25-*bis* modificato dalla legge 99 del 23 /7/2009 all'art. 15 comma 7 lettera a).

⁴ Reati introdotti dall'art.3 del D. Lgs n. 61 dell'11.4.2002, che ha inserito nel D. Lgs. 231/2001 l'art. 25-*ter* Modificato al comma 1 lettere f) e g) dal D.Lgs 27/1/2010 n° 39 all'art. 37 comma 34 che ha abrogato l'art. 2624 del c.c. introducendo con l'art. 27 la fattispecie di falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni dei responsabili della revisione legale e modificato al comma 1 lettera h) dal D.Lgs 27/1/2010 n° 39 all'art. 37 comma 35 che ha sostituito il primo comma dell'art. 2625 del c.c. introducendo con l'art. 29 la fattispecie di impedito controllo

⁵ Tale tipologia di reati è stata introdotta dall'art.3 della Legge n. 7 del 14.1.2003, che ha inserito nel D. Lgs. 231/2001 l'art. 25-*quater*.

⁶ Tale tipologia di reati è stata introdotta dall'art.5 della Legge n. 228 del 11.8.2003, che ha inserito nel D.Lgs. 231/2001 l'art. 25-*quinquies*.

⁷ Tale tipologia di reati è stata introdotta, a recepimento della Direttiva 2003/6/CE , dall'art.9 della Legge 62 del 18.4.2005, che ha inserito nel DLgs.231/2001 l'art.25 *sexies*.

⁶ Tale tipologia di reati è stata introdotta dalla Legge 146 del 16 marzo 2006.

- (vii) i reati transnazionali ⁸;
- (viii) i delitti di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute e sicurezza sul lavoro ⁹;
- (ix) i reati di ricettazione, riciclaggio ed impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita nonché autoriciclaggio ¹⁰.
- (x) i reati di delitti informatici e trattamento illecito dei dati ⁹.
- (xi) i reati in tema di criminalità organizzata ¹⁰
- (xii) i reati in tema di violazione del diritto d'autore ¹¹
- (xiii) i reati in tema di delitti contro l'industria e il commercio ¹²
- (xiv) i reati ambientali¹³
- (xv) impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare¹⁴
- (xvi) induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria
- (xvii) reati di razzismo e xenofobia
- (xviii) frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati¹¹
- (xix) reati tributari¹²
- (xx) frode in pubbliche forniture , frode ai danni del FEAG e del FEASR
- (xxi) reato di contrabbando

Reati contro la P.A.

Art.	di	Reato presupposto	Art. del codice
------	----	-------------------	-----------------

⁸

⁹ Tale tipologia di reati è stata introdotta dall'art.9 della Legge 123 del 03.8.2007, , che ha inserito nel D.Lgs. 231/2001 l'art. 25-septies innovata con il D.Lgs 81/2008 all'art. 7.

⁸ Tale tipologia di reati è stata introdotta dall'art.63 del DLgs. 231 del 21 novembre 2007, che ha inserito nel D.Lgs.231/2001 l'art. 25-octies.

⁹ Tale tipologia di reati è stata introdotta dall'art. 7 della L. 48 /2008 che ha inserito nel D.Lgs. 231/2001 l'art. 24 bis

(10) tale tipologia di reati è stata introdotta dalla legge 94 del 15/7/2009 all'art. 2 comma 29 che ha inserito nel D.lgs 231/2001 l'art. 24 ter

¹⁰ (11) tale tipologia di reati è stata introdotta dalla legge 99 del 23/7/2009 all'art. 15 comma 7 lettera c) che ha inserito nel D.lgs 231/2001 l'art. 25 novies

(12) tale tipologia di reati è stata introdotta dalla legge 99 del 23/7/2009 all'art. 15 comma 7 lettera b) che ha inserito nel D.lgs 231/2001 l'art. 25 bis 1

(13) tale tipologia di reati è stata introdotta dal D.Lgs 121 del 7.7.2011 all'art. 2 comma 2, che ha inserito l'art. undecies e definito con il comma 1 l'art. 25 decies

(14) introdotto dal D. Lgs 109 del 16.7.2012 all'art. 2 comma 1, che ha introdotto l'art. 25 duodecies

(15) **introdotto dalla legge europea 167/2017**

⁹

¹¹ V nota n. 1.

¹² V. nota n. 2

rif.to		penale	
Art. 24	(Malversazione a danno dello Stato)	Art. 316-bis	
Art. 24	(Indebita percezione di contributi, finanziamenti o altre erogazioni da parte dello Stato o di altro ente pubblico o delle Comunità europee)	Art. 316-ter	
Art. 24	(Truffa in danno dello Stato o di altro ente pubblico)	Art. 640 comma 2 n. 1	
Art. 24	(Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche)	Art. 640-bis	
Art. 24	(Frode informatica)	Art. 640-ter	
Art. 25	(Concussione)	Art. 317	Modificato da comma 75 art 1 L. 190/2012 lettera d)
Art. 25	(Corruzione per l'esercizio della funzione)	Art. 318	Sostituito da comma 75 art 1 L. 190/2012 lettera f)
Art. 25	(Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio)	Art. 319	Modificato da comma 75 art 1 L. 190/2012 lettera g)
Art. 25	(Circostanze aggravanti)	Art. 319 bis	
Art. 25	(Corruzione in atti giudiziari)	Art. 319 ter	Modificato da comma 75 art 1 L. 190/2012 lettera h)
Art. 25	(Induzione indebita a dare o promettere utilità).	Art. 319 quater	Inserito da comma 75 art 1 L. 190/2012 lettera i)
Art. 25	(Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio)	Art. 320	Modificato da comma 75 art 1 L. 190/2012 lettera l)
Art. 25	(Pene per il corruttore)	Art. 321	
Art. 25	(Istigazione alla corruzione)	Art. 322	Modificato da comma 75 art 1 L. 190/2012 lettera m)
Art. 25	(Peculato, concussione, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri)	Art. 322-bis	Modificato da comma 75 art 1 L. 190/2012 lettera n)
Art. 25	(Traffico di influenze illecite)	Art. 346-bis.	13/11/2012 La LEGGE 6 novembre 2012, n. 190 (in G.U. 13/11/2012, n.265) ha disposto (con l'art. 1, comma 75, lettera r)) l'introduzione dell'art. 346-bis. 16/01/2019 La LEGGE 9 gennaio 2019, n. 3 (in G.U. 16/01/2019, n.13) ha disposto (con l'art. 1, comma 1, lettera t)) la modifica dell'art. 346-bis, commi 1, 2, 3 e 4.
Art.- 24	(Frode nelle pubbliche forniture)	Art. 356 c.p.	D.l. 75/2020
Art. 24	(Frode ai danni del FEAG e del FEASR)	Art. 2 l. 898/1986	D.l. 75/2020
Art. 25	(Peculato – peculato mediante profitto dell'errore altrui)	Artt. 314 comma 1 e316 C.p.	D.l. 75/2020
Art. 25	(Abuso d'ufficio)	Art. 323 c.p.	D.l. 75/2020

Reati in tema di falsità in monete, carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti e segni di riconoscimento

Norma di riferimento	Reato presupposto
Art. 25-bis D.lgs. 231/2001	Art. 453 c.p. (Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate)
Art. 25-bis D.lgs. 231/2001	Art. 454 c.p. (Alterazione di monete)
Art. 25-bis D.lgs. 231/2001	Art. 455 c.p. (Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate)
Art. 25-bis D.lgs. 231/2001	Art. 457 c.p. (Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede)
Art. 25-bis D.lgs. 231/2001	Art. 459 c.p. (Falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati)
Art. 25-bis D.lgs. 231/2001	Art. 460 c.p. (Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo)
Art. 25-bis D.lgs. 231/2001	Art. 461 c.p. (Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata)

Art. 25-bis D.lgs. 231/2001	Art. 464 c.p. (Uso di valori di bollo contraffatti o alterati)
Art. 25-bis D.lgs. 231/2001	Articolo 473 c.p. (Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni)
Art. 25-bis D.lgs. 231/2001	Articolo 474 c.p. (Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi)

Reati societari

Norma di riferimento	Reato presupposto
Art. 25-ter D.lgs. 231/2001	Art. 2621 e 2621 bis c.c. (False comunicazioni sociali)
Art. 25-ter D.lgs. 231/2001	Art. 2622 comma 1 e 3 c.c. (False comunicazioni sociali in danno della società, dei soci o dei creditori)
Art. 25-ter D.lgs. 231/2001	Art. 2623 c.c. (Falso in prospetto) (Abrogato dall'art. 34, comma 2, della Legge 28 dicembre 2005 n. 262)
Art. 25-ter D.lgs. 231/2001	Art. 2624 c.c. (Falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione) abrogato e sostituito da art. 27 del D.lgs 39 del 27/1/2010
Art. 25-ter D.lgs. 231/2001	Art. 2625 comma 2 c.c. (Impedito controllo) modificato il comma 1 da art. 29 del D.lgs 39 del 27/1/2010
Art. 25-ter D.lgs. 231/2001	Art. 2626 c.c. (Indebita restituzione dei conferimenti)
Art. 25-ter D.lgs. 231/2001	Art. 2627 c.c. (Illegale ripartizione degli utili e delle riserve)
Art. 25-ter D.lgs. 231/2001	Art. 2628 c.c. (Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante)
Art. 25-ter D.lgs. 231/2001	Art. 2629 c.c. (Operazioni in pregiudizio dei creditori)
Art. 25-ter D.lgs. 231/2001	Art. 2629-bis c.c. (Omessa comunicazione del conflitto d'interessi) (solo per soc quotate e/o vigilate) Articolo 2391 c.c. (Interessi degli amministratori)
Art. 25-ter D.lgs. 231/2001	Art. 2632 c.c. (Formazione fittizia del capitale)
Art. 25-ter D.lgs. 231/2001	Art. 2633 c.c. (Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori)
Art. 25-ter D.lgs. 231/2001	Art. 2635 c.c. (Corruzione tra privati)
Art. 25-ter D.lgs. 231/2001	Art. 2635bis c.c. (Istigazione alla corruzione tra privati – inserito dal D.Lgs. 38/2017)
Art. 25-ter D.lgs. 231/2001	Art. 2636 c.c. (Illecita influenza sull'assemblea)
Art. 25-ter D.lgs. 231/2001	Art. 2637 c.c. (Aggiotaggio)
Art. 25-ter D.lgs. 231/2001	Art. 2638 comma 1 e 2 c.c. (Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza)

Reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico

Norma di riferimento	Reato presupposto
Art. 25-quater D.lgs. 231/2001	Art. 270-bis c.p. (Associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico)
Art. 25-quater D.lgs. 231/2001	Art. 270-ter c.p. (Assistenza agli associati)
Art. 25-quater D.lgs. 231/2001	Art. 270-quater c.p. (Arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale)
Art. 25-quater D.lgs. 231/2001	Art. 270-quinquies c.p. (Addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale)
Art. 25-quater D.lgs. 231/2001	Art. 270-sexies c.p. (Condotte con finalità di terrorismo)
Art. 25-quater D.lgs. 231/2001	Art. 280 c.p. (Attentato per finalità terroristiche o di eversione)
Art. 25-quater D.lgs. 231/2001	Art. 280-bis c.p. (Atto di terrorismo con ordigni micidiali o esplosivi)
Art. 25-quater D.lgs. 231/2001	Art. 289-bis c.p. (Sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione)
Art. 25-quater D.lgs. 231/2001	Art. 302 c.p. (Istigazione a commettere alcuno dei delitti preveduti dai capi primo e secondo)
Art. 25-quater D.lgs. 231/2001	Art. 1 D.L. 15.12.1979 n. 625 conv. con mod. nella L. 6.2.1980 n. 15 (Misure urgenti per la tutela dell'ordine democratico e della sicurezza pubblica)
Art. 25-quater D.lgs. 231/2001	Art. 2 Convenzione internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo. New York 9.12.1999

Mutilazione degli organi genitali femminili

Norma di riferimento	Reato presupposto
25-quater.1 D.lgs. 231/2001	Art. 583-bis c.p. (Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili)

Reato contro la personalità individuale

Norma di riferimento	Reato presupposto
25-quinquies D.lgs. 231/2001	Art. 600 c.p. (Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù)
25-quinquies D.lgs. 231/2001	Art. 600-bis c.p. (Prostituzione minorile)
25-quinquies D.lgs. 231/2001	Art. 600-ter c.p. (Pornografia minorile)
25-quinquies D.lgs. 231/2001	Art. 600-quater c.p. (Detenzione di materiale pornografico)
25-quinquies D.lgs. 231/2001	Art. 600-quater.1 c.p. (Pornografia virtuale)
25-quinquies D.lgs. 231/2001	Art. 600-quinquies c.p. (Iniziativa turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile)

25-quinquies D.lgs. 231/2001	Art. 601 c.p. (Tratta di persone)
25-quinquies D.lgs. 231/2001	Art. 602 c.p. (Acquisto e alienazione di schiavi)
25 quinquies D.lgs. 231/2001	Art. 603 -bis c.p. (Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro)

Reati di "market abuse"

Norma di riferimento	Reato presupposto
25-sexies D.lgs. 231/2001	Art. 184 D.lgs. 24.2.1998 n. 58 (Abuso di informazioni privilegiate)
25-sexies D.lgs. 231/2001	Art. 185 D.lgs. 24.2.1998 n. 58 (Manipolazione del mercato)

Reati transnazionali

Norma di riferimento	Reato presupposto
Art. 10 L. 16.3.2006 n. 146	Art. 3 L. 16.3.2006 n. 146 (Definizione di reato transnazionale) Art. 416 c.p. (Associazione per delinquere)
Art. 10 L. 16.3.2006 n. 146	Art. 3 L. 16.3.2006 n. 146 (Definizione di reato transnazionale) Art. 416-bis c.p. (Associazione di tipo mafioso)
Art. 10 L. 16.3.2006 n. 146	Art. 3 L. 16.3.2006 n. 146 (Definizione di reato transnazionale) Art. 377-bis c.p. (Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria)
Art. 10 L. 16.3.2006 n. 146	Art. 3 L. 16.3.2006 n. 146 (Definizione di reato transnazionale) Art. 378 c.p. (Favoreggiamento personale)
Art. 10 L. 16.3.2006 n. 146	Art. 3 L. 16.3.2006 n. 146 (Definizione di reato transnazionale) Art. 291-quater D.P.R.23.1.1973 n. 43 (Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri)
Art. 10 L. 16.3.2006 n. 146	Art. 3 L. 16.3.2006 n. 146 (Definizione di reato transnazionale) Art. 74 D.P.R. 9.10.1990 n. 309 (Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope)
Art. 10 L. 16.3.2006 n. 146	Art. 3 L. 16.3.2006 n. 146 (Definizione di reato transnazionale) Art. 12 comma 3, 3-bis, 3-ter e 5 D.lgs. 25.7.1998 n. 286 (Disposizioni contro le immigrazioni clandestine)
Art. 5 d.l. 75/2020	D.P.R. 43/1973 - Delitto di contrabbando
Art. 5 d.l. 75/2020	Sistemi transfrontalieri fraudolenti al fine di evadere l'IVA se importi superiori a 10 mln di € (v. reati tributari)

Reati di Omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi in violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute e della sicurezza sul lavoro

Norma di riferimento	Reato presupposto
25-septies D.lgs. 231/2001	Art. 589 c.p. (Omicidio colposo) Articolo 55 decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Sanzioni per il datore di lavoro e il dirigente)
25-septies D.lgs. 231/2001	Art. 590 comma 3 c.p. (Lesioni personali colpose) Art. 583 c.p. (Circostanze aggravanti)

Reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita nonché autoriciclaggio

Norma di riferimento	Reato presupposto
25-octies D.lgs. 231/2001	Art. 648 c.p. (Ricettazione)
25-octies D.lgs. 231/2001	Art. 648 bis c.p. (Riciclaggio)
25-octies D.lgs. 231/2001	Art. 648 ter c.p. (Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita)
25 octies D.Lgs. 231/2001	Art. 648 ter 1 c.p. (Autoriciclaggio)

Delitti informatici e trattamento illecito dei dati

Norma di riferimento	Reato presupposto
24-bis D.lgs. 231/2001	Art. 491 bis c.p. (Documenti informatici)
	<p>Articolo 491-bis c.p.</p> <p>Articolo 476 c.p. (Falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici)</p> <p>Articolo 477 c.p. (Falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in certificati o autorizzazioni amministrative)</p> <p>Articolo 478 c.p. (Falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in copie autentiche di atti pubblici o privati e in attestati del contenuto di atti)</p> <p>Articolo 479 c.p. (Falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici)</p> <p>Articolo 480 c.p. (Falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in certificati o in autorizzazioni amministrative)</p> <p>Articolo 481 c.p. (Falsità ideologica in certificati commessa da persone esercenti un servizio di pubblica necessità)</p> <p>Articolo 482 c.p. (Falsità materiale commessa dal privato)</p> <p>Articolo 483 c.p. (Falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico)</p> <p>Articolo 484 c.p. (Falsità in registri e notificazioni)</p> <p>Articolo 485 c.p. (Falsità in scrittura privata)</p> <p>Articolo 486 c.p. (Falsità in foglio firmato in bianco. Atto privato)</p> <p>Articolo 487 c.p. (Falsità in foglio firmato in bianco. Atto pubblico)</p> <p>Articolo 488 c.p. (Altre falsità in foglio firmato in bianco. Applicabilità delle disposizioni sulle falsità materiali)</p>

	Articolo 489 c.p.(Uso di atto falso) Articolo 490 c.p.(Soppressione, distruzione e occultamento di atti veri) Articolo 492 c.p.(Copie autentiche che tengono luogo degli originali mancanti) Articolo 493 c.p.(Falsità commesse da pubblici impiegati incaricati di un servizio pubblico)
24-bis D.lgs. 231/2001	Art. 615 ter c.p. (accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico)
24-bis D.lgs. 231/2001	Art. 615 quater c.p. (detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici)
24-bis D.lgs. 231/2001	Art. 615 quinquies c.p. (diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico)
24-bis D.lgs. 231/2001	Art. 617 quater c.p. (intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche)
24-bis D.lgs. 231/2001	Art. 617 quinquies c.p. (installazione di apparecchiature atte ad intercettare impedire od interrompere comunicazioni informatiche o telematiche)
24-bis D.lgs. 231/2001	Art. 635 bis c.p. (Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici) Articolo 635 c.p. (Danneggiamento)
24-bis D.lgs. 231/2001	Art. 635 ter c.p. (Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità) Articolo 635 c.p.(Danneggiamento)
24-bis D.lgs. 231/2001	Art. 635 quater c.p. (Danneggiamento di sistemi informatici o telematici) Articolo 635 c.p.(Danneggiamento)
24-bis D.lgs. 231/2001	Art. 635 quinquies c.p. (Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità) Articolo 635 c.p.(Danneggiamento)
24-bis D.lgs. 231/2001	Art. 640 quinquies c.p. (Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica)

Reati in tema di criminalità organizzata

Norma di riferimento	Reato presupposto
24-ter D.lgs. 231/2001	Articolo 416 c p (Associazione per delinquere) Articolo 416 VI comma c.p. (Associazione per delinquere finalizzata a commettere i delitti di riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù, tratta di persone, acquisto e alienazione di schiavi ed ai reati concernenti le violazioni delle disposizioni sull'immigrazione clandestina di cui all'art. 12 D.Lgs. 286/1998) Articolo 416 VII comma c.p. (Associazione per delinquere finalizzata a commettere i delitti di prostituzione minorile, pornografia minorile, detenzione di materiale pornografico, pornografia virtuale, iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile, violenza sessuale, atti sessuali con minorenni, corruzione di minorenni, violenza sessuale di gruppo, addestramento di minorenni) Articolo 600 c p (Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù) Articolo 601 c p (Tratta di persone) Articolo 602 c p (Acquisto e alienazione di schiavi) Articolo 12 decreto legislativo 25/7/1998, n. 286 (Disposizioni contro le immigrazioni clandestine) (omissis)
24-ter D.lgs. 231/2001	Articolo 416-bis c p (Associazioni di tipo mafioso anche straniere)
24-ter D.lgs. 231/2001	Articolo 416-ter c p (Scambio elettorale politico-mafioso)
24-ter D.lgs. 231/2001	Articolo 630 c p (Sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione)
24-ter D.lgs. 231/2001	Articolo 74 decreto del Presidente della Repubblica - 9 ottobre 1990, n. 309 (Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope) Articolo 73 decreto del Presidente della Repubblica - 9 ottobre 1990, n. 309 (Produzione, traffico e detenzione illeciti di sostanze stupefacenti o psicotrope)
24-ter D.lgs. 231/2001	Articolo 407 II comma lette. a) n. 5 c p p (Illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo) Articolo 2 legge 18 aprile 1975, n. 110 (Armi e munizioni comuni da sparo) (omissis)

Reati in tema di violazione del diritto d'autore

Art 25-novies d.lgs.231/2001	Articolo 171 legge del 22 aprile 1941, n. 633 (Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio) Articolo 174 quinquies legge del 22 aprile 1941, n. 633 (Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio)
Art 25-novies d.lgs.231/2001	Articolo 171-bis legge del 22 aprile 1941, n. 633 (Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio)
Art 25-novies d.lgs.231/2001	Articolo 171-ter legge del 22 aprile 1941, n. 633 (Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio)
Art 25-novies d.lgs.231/2001	Articolo 171 septies legge del 22 aprile 1941, n. 633 (Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio)
Art 25-novies d.lgs.231/2001	Articolo 171 octies legge del 22 aprile 1941, n. 633 (Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio)
Art 25-decies	(Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria) 1. In relazione alla commissione del delitto di cui all'articolo 377-bis del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote Articolo 377-bis codice penale (Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria)

Reati in tema di delitti contro l'industria e il commercio

Norma di riferimento	Reato presupposto
25-bis.1 D.lgs. 231/2001	Articolo 513 c.p.(Turbata libertà dell'industria o del commercio)
25-bis.1 D.lgs. 231/2001	Articolo 513-bis c.p.(Illecita concorrenza con minaccia o violenza)
25-bis.1 D.lgs. 231/2001	Articolo 514 c.p.(Frodi contro le industrie nazionali)
25-bis.1 D.lgs. 231/2001	Articolo 515 c.p.(Frode nell'esercizio del commercio)
25-bis.1 D.lgs. 231/2001	Articolo 516 c.p.(Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine)
25-bis.1 D.lgs. 231/2001	Articolo 517 c.p.(Vendita di prodotti industriali con segni mendaci)
25-bis.1 D.lgs. 231/2001	Articolo 517-ter c.p.(Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale)
25-bis.1 D.lgs. 231/2001	Articolo 517-quater c.p.(Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari)

Reati ambientali

Norma di riferimento	Reato presupposto
25-undecies D.lgs. 231/2001	Art. 727 bis c.p. - uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette;
25-undecies D.lgs. 231/2001	Art. 733 bis c.p. - distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto;
25-undecies D.lgs. 231/2001	Art. 137 d.Lgs 152/06 - scarichi di acque reflue industriali;
25-undecies D.lgs. 231/2001	Art. 256 d.Lgs 152/06 - attività di gestione rifiuti senza autorizzazione;
25-undecies D.lgs. 231/2001	Art. 257 d.Lgs 152/06 - bonifica dei siti;
25-undecies D.lgs. 231/2001	Art. 258 d.Lgs 152/06 - violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari;
25-undecies D.lgs. 231/2001	Art. 259 d.Lgs 152/06 - traffico illecito di rifiuti;
25-undecies D.lgs. 231/2001	Art. 260 d.Lgs 152/06 - attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti;
25-undecies D.lgs. 231/2001	Art. 260 bis d.Lgs 152/06 - sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti;
25-undecies D.lgs. 231/2001	Art. 279 d.Lgs 152/06 - sanzioni;
25-undecies D.lgs. 231/2001	Art. 1,2 L. 150/92 - disciplina dei reati relativi all'applicazione in Italia della convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via d'estinzione e detenzione animali pericolosi;
25-undecies D.lgs. 231/2001	Art. 3 bis L. 150/92 - alterazione di certificati;
25-undecies D.lgs. 231/2001	Art. 3 comma 6 L. 549/93 - cessazione e riduzione dell'impiego delle sostanze lesive per lo strato di ozono;
25-undecies D.lgs. 231/2001	Art. 9 d.Lgs. 202/07 - sversamento colposo in mare da navi di sostanze inquinanti;
25-undecies D.lgs. 231/2001	Art. 8 d.Lgs. 202/07 - sversamento doloso in mare da navi di sostanze inquinanti;
25-undecies D.lgs. 231/2001	Art. 452-bis. (Inquinamento ambientale). Art. 452-ter. (Morte o lesioni come conseguenza del delitto di inquinamento ambientale). Art. 452-quater. (Disastro ambientale). Art. 452-quinquies. (Delitti colposi contro l'ambiente) Art. 452-sexies. (Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività'). Art. 452-septies. (Impedimento del controllo). Art. 452-octies. (Circostanze aggravanti).

Reato di impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare

Norma di riferimento	Reato presupposto
25-duodecies	Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (Articolo 22 - comma 12 bis del D.Lgs 25. 07. 1998 n 286) Procurato ingresso illecito (Articolo 12, commi III, III bis e III ter D.Lgs. n. 286/1998) Favoreggiamento dell'immigrazione clandestina (Articolo 12, comma V D.Lgs. 286/1998) La legge 161/2017 di modifica al Codice antimafia (D.Lgs. 159/2011) ha introdotto tre nuovi commi estendendo la responsabilità dell'ente anche ai delitti di cui all'art. 12, comma 3 (con le aggravanti dei commi 3-bis e 3-ter) e comma 5, del D.Lgs. 286/1998 (Testo unico immigrazione) .

Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria

Art 25-decies	articolo 377-bis del codice penale (Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria)
---------------	---

Reati di razzismo e xenofobia

Art 25-terdecies	<p>In relazione alla commissione dei delitti di cui all'articolo 3, comma 3-bis, della legge 13 ottobre 1975, n. 654, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da duecento a ottocento quote. Il d.lgs. 1 marzo 2018, n. 21 (in G.U. 22/03/2018, n.68) ha disposto (con l'art. 7, comma 1, lettera c) l'abrogazione dell'art. 3. Si tratta di rinvio dinamico; infatti, l'art.8 del d.lgs. 1 marzo 2018 n. 21 ha disposto che "Dalla data di entrata in vigore del presente decreto, i richiami alle disposizioni abrogate dall'articolo 7, ovunque presenti, si intendono riferiti alle corrispondenti disposizioni del codice penale come indicato dalla tabella A allegata al presente decreto"</p> <p>La corrispondente disposizione del codice penale all'abrogato art. 3 comma 3 della L. 654/1975 è l'art. 604 <i>bis</i> c.p. (introdotto sempre dal d. lgs. 1 marzo 2018 n. 21), il quale prevede:</p> <p>“[I]. Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, e' punito:</p> <p>a) con la reclusione fino ad un anno e sei mesi o con la multa fino a 6.000 euro chi propaga idee fondate sulla superiorita' o sull'odio razziale o etnico, ovvero istiga a commettere o commette atti di discriminazione per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi;</p> <p>b) con la reclusione da sei mesi a quattro anni chi, in qualsiasi modo, istiga a commettere o commette violenza o atti di provocazione alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi.</p> <p>[II]. E' vietata ogni organizzazione, associazione, movimento o gruppo avente tra i propri scopi l'incitamento alla discriminazione o alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi. Chi partecipa a tali organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi, o presta assistenza alla loro attivita', e' punito, per il solo fatto della partecipazione o dell'assistenza, con la reclusione da sei mesi a quattro anni. Coloro che promuovono o dirigono tali organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi sono puniti, per cio' solo, con la reclusione da uno a sei anni.</p> <p>[I]. Si applica la pena della reclusione da due a sei anni se la propaganda ovvero l'istigazione e l'incitamento, commessi in modo che derivi concreto pericolo di diffusione, si fondano in tutto o in parte sulla negazione, sulla minimizzazione in modo grave o sull'apologia della Shoah o dei crimini di genocidio, dei crimini contro l'umanita' e dei crimini di guerra, come definiti dagli articoli 6, 7 e 8 dello statuto della Corte penale internazionale.”</p> <p>“Propaganda di idee fondate sulla superiorita' o sull'odio razziale o etnico, ovvero istigazione a commettere o commissione di atti di discriminazione per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi</p> <p>Istigazione a commettere o commissione di violenza o atti di provocazione alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi</p> <p>Promozione, direzione o partecipazione a organizzazione, associazione, movimento o gruppo avente tra i propri scopi l'incitamento alla discriminazione o alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi.</p> <p>I suddetti delitti di propaganda ovvero istigazione e incitamento, richiamati dall'art. 3, comma III bis, della L. 654/1975, comportano un aumento di pena se ne derivi concreto pericolo di diffusione e se fondati in tutto o in parte sulla negazione, sulla minimizzazione in modo grave o sull'apologia della Shoah o dei crimini di genocidio, dei crimini contro l'umanita' e dei crimini di guerra, come definiti dagli artt. 6,7 e 8 dello statuto della Corte penale internazionale, ratificato dalla legge 12 luglio 1999 n. 232.</p>
------------------	--

Reati di frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati

Art. 25-quaterdecies	<p>1. In relazione alla commissione dei reati di cui agli articoli 1 e 4 della legge 13 dicembre 1989, n. 401, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:</p> <p>a) per i delitti, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;</p> <p>b) per le contravvenzioni, la sanzione pecuniaria fino a duecentosessanta quote.</p> <p>2. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 1, lettera a), del presente articolo, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a un anno.</p>
	Art. 1. Legge 401/1989 - Frode in competizioni sportive
	Art. 4. Legge 401/1989 - Esercizio abusivo di attivita' di giuoco o di scommessa

Reati tributari.

Art. quinquiesdecies	<p>25- 1. In relazione alla commissione dei delitti previsti dal decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:</p> <p>a) per il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti previsto dall'articolo 2, comma 1, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;</p> <p>b) per il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, previsto dall'articolo 2, comma 2-bis, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote;</p> <p>c) per il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici, previsto dall'articolo 3, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;</p> <p>d) per il delitto di emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, previsto dall'articolo 8, comma 1, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;</p> <p>e) per il delitto di emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, previsto dall'articolo 8, comma 2-bis, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote;</p> <p>f) per il delitto di occultamento o distruzione di documenti contabili, previsto dall'articolo 10, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote;</p> <p>g) per il delitto di sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte, previsto dall'articolo 11, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote.</p> <p>2. Se, in seguito alla commissione dei delitti indicati al comma 1, l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entita', la sanzione pecuniaria e' aumentata di un terzo.</p> <p>3. Nei casi previsti dai commi 1 e 2, si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, lettere c),</p>
----------------------	--

	d) ed e). Il D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, convertito con modificazioni dalla L. 19 dicembre 2019, n. 157, ha disposto (con l'art. 39, comma 3) che "Le disposizioni di cui ai commi 1 a 2 hanno efficacia dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della legge di conversione del presente decreto".
	Art. 2. D.lgs. 74/2000 - Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti
	Art. 3. D.lgs. 74/2000 - Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici.
	Art. 8. D.lgs. 74/2000 - Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti
	Art. 10. D.lgs. 74/2000 - Occultamento o distruzione di documenti contabili
	Art. 11 D.lgs. 74/2000 - Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte
25 quinquiesdecies – d.l. 75/2020	Sistemi fraudolenti transfrontalieri al fine di evadere l’IVA per importi superiori a 10 mln €

4 IL MODELLO ED IL SISTEMA DEI CONTROLLI INTERNI

L’assetto organizzativo esistente e attuato dalla Società è un sistema strutturato ed organico di procedure interne e di controllo, regole comportamentali, disposizioni e strutture organizzative che pervade l’intera attività aziendale. Al riguardo, rilevano le attività di formalizzazione delle procedure interne relative ai principali processi aziendali che consentono di identificare i rischi insiti nelle attività aziendali e i controlli attuati per la loro mitigazione.

I controlli coinvolgono, con ruoli e a livelli diversi, il Consiglio di Amministrazione, il Collegio Sindacale, l’Organismo di Vigilanza della Società, il Servizio di Internal Audit previsto dal Regolamento del Personale e non ancora attivato, l’Organismo indipendente di valutazione previsto dal Piano di valutazione della performance dei dipendenti, i Responsabili degli Uffici e tutto il personale della Società e rappresentano un attributo imprescindibile all’attività quotidiana della Società.

E’ espressa volontà della Società che i modelli previsti dal Decreto, ferma restando la loro finalità peculiare, vadano integrati nel più ampio sistema di controllo interno in essere presso la Società e che pertanto il sistema dei controlli interni esistente sia in grado, con gli eventuali adattamenti che si rendessero necessari, di essere utilizzato anche allo scopo di prevenire i reati contemplati dal Decreto.

L’adozione del presente Modello avviene nella convinzione che l’adozione e l’efficace attuazione del Modello non solo consentano alla Società di beneficiare dell’esimente prevista dal D.Lgs. 231/2001, ma migliorino, nei limiti previsti dallo stesso, la sua Corporate Governance, limitando il rischio di commissione dei reati e i relativi risvolti reputazionali ed economici nonché le responsabilità conseguenti quale gestore di servizi pubblici.

Scopo del Modello è la predisposizione di un sistema strutturato ed organico di procedure ed attività di controllo (preventivo ed ex post) per la consapevole gestione del rischio di commissione dei reati, mediante l’individuazione delle attività sensibili e la loro conseguente proceduralizzazione. Tali attività consentono di:

- determinare, in tutti coloro che operano in nome e per conto della Società nelle “aree di attività a rischio”, la consapevolezza di poter incorrere, in caso di violazione delle disposizioni normative, in sanzioni sul piano disciplinare e, qualora tale violazione si configurasse come illecito ai sensi del D.Lgs. 231/01, in sanzioni sul piano penale ed amministrativo, non solo nei propri confronti ma anche nei confronti della Società;
- ribadire che tali forme di comportamento illecito sono fortemente condannate dalla Società in quanto (anche nel caso in cui la Società fosse apparentemente in condizione di trarne vantaggio) sono comunque contrarie, oltre che alle disposizioni di legge, anche ai principi etico - sociali cui la Società si attiene nell’espletamento della propria missione aziendale;
- consentire alla Società, grazie a un’azione di monitoraggio sulle “aree di attività a rischio”, di intervenire tempestivamente per prevenire o contrastare la commissione dei reati stessi.

In particolare, con riferimento alle attività affidate in *service* alle Società esterne, il Modello creato dalla Società identifica e presidia le “attività sensibili”, i “rischi reato” e i “protocolli di controllo” connessi ad attività svolte dalla Società medesima, rimandando al Modello delle società esterne l’identificazione delle aree di rischio relative ai servizi e alle attività svolte per conto della Società. Ciò premesso, il perimetro di osservazione dell’Organismo di Vigilanza della Società include la valutazione, la verifica e l’aggiornamento delle attività svolte esclusivamente all’interno della Società medesima.

I capitoli che seguono contengono la dettagliata illustrazione dei fattori qualificanti il Modello ritenuti ineludibili ai fini della efficace implementazione di un Modello idoneo a prevenire la commissione dei reati di cui al Decreto.

5 ATTIVITÀ AZIENDALI A RISCHIO REATO

L’identificazione delle attività a rischio reato risponde all’esigenza sia di costruire protocolli di controllo concretamente idonei ad impedire la commissione dei reati sia di assicurare agli apicali e ai dipendenti chiamati ad operare in contesti in cui potrebbero essere commessi reati, un’esatta percezione dei rischi relativi.

L’individuazione delle attività nel cui ambito possono essere commessi reati presuppone un’analisi approfondita della realtà aziendale a tutti i livelli della struttura organizzativa. Al fine di determinare le aree che risultano potenzialmente interessate da casistiche di reato ed individuare i reati che possono essere commessi nell’ambito dello svolgimento delle attività tipiche della Società nonché le loro modalità di commissione, sono stati analizzati, con il coinvolgimento dei Responsabili degli Uffici, i processi aziendali.

Questa analisi ha consentito di individuare in quali momenti della vita e della operatività dell’ente possono generarsi fattori di rischio; quali siano, dunque, i momenti della vita dell’ente che devono più specificamente essere parcellizzati e proceduralizzati in modo da potere essere adeguatamente ed efficacemente controllati. Solo una analisi specifica e dettagliata ha permesso di ottenere un adeguato e dinamico sistema di controlli preventivi.

Al fine dell'individuazione delle attività "a rischio reato", assume preliminare rilievo la determinazione dell'ambito d'applicazione dei presupposti soggettivi del Decreto. In particolare, sono stati individuati i soggetti dalla cui condotta illecita può derivare l'estensione della responsabilità a carico della Società.

L'individuazione delle attività a rischio, raccolta nell'Allegato 2 "*Manuale dei rischi e dei controlli*", si basa, in particolare, su:

- la preliminare identificazione (anche tramite lo strumento "Autodiagnosi") delle unità organizzative che, in considerazione dei compiti e delle responsabilità attribuite, potrebbero potenzialmente essere coinvolte nelle "attività sensibili";
- l'individuazione per ogni unità organizzativa delle "attività sensibili" nelle quali l'unità medesima risulta coinvolta (strumento "Autodiagnosi" integrato con le "interviste");
- l'individuazione delle occasioni di realizzazione della condotta illecita ("Attività Sensibile").

6 RISCHI REATO

Il Modello traduce le occasioni di realizzazione della condotta illecita ("Attività sensibile"), in capo a ciascuna unità organizzativa, in rischi reato ("Rischio/Reato").

La descrizione dei rischi reato è parte integrante del Modello e si articola su tre componenti di base:

- l'unità organizzativa esposta al rischio reato ("Unità organizzativa");
- l'occasione di realizzazione della condotta illecita ("Attività sensibile");
- la modalità di realizzazione della condotta illecita ("Rischio/Reato").

I rischi individuati dal Modello rilevano in quanto vengono originati da una attività sottostante che potenzialmente, nel caso in cui il sistema dei controlli interni fallisca, potrebbe sfociare in una condotta illecita commessa da un dipendente o collaboratore o terzo, configurando l'interesse o il vantaggio per l'azienda.

Per l'elenco dei rischi identificati si rimanda all'Allegato 2 "*Manuale dei rischi e dei controlli*".

7 PROTOCOLLI DI CONTROLLO

L'individuazione delle attività aziendali "a rischio reato" ex D. Lgs. 231/01 consente di definire i comportamenti che devono essere rispettati nello svolgimento di tali attività, al fine di garantire un sistema di controlli interni idoneo a prevenire la commissione dei reati.

Tali comportamenti devono essere adottati nell'ambito dei processi aziendali, in particolar modo in quelli "sensibili" alla possibilità di una condotta delittuosa e devono seguire regole comportamentali, che costituiscono parte integrante del Codice di comportamento, e regole operative, presenti nella regolamentazione interna; i presidi sono riepilogati nei protocolli di controllo riportati nell'Allegato 2 "*Manuale dei rischi e dei controlli*".

Al fine di dare concreta risposta al rischio di genericità ed astrattezza del Modello di organizzazione, gestione e controllo, i protocolli di controllo sono disegnati separando la componente comportamentale da quella operativa. In particolare, per ciascun rischio reato sono previste:

- regole comportamentali idonee ad indirizzare l'esercizio delle attività aziendali nel rispetto delle leggi, dei regolamenti e dell'integrità del patrimonio aziendale;
- regole operative che si ispirano ai fattori qualificanti del sistema dei controlli interni quali:
 - la "proceduralizzazione" delle attività aziendali a rischio reato mediante la definizione di procedure scritte atte a disciplinare le modalità e tempistiche di svolgimento delle attività medesime e a garantire l' "oggettivazione" dei processi decisionali;
 - la chiara e formalizzata assegnazione di compiti e responsabilità, con espressa indicazione dei limiti di esercizio dei poteri delegati e in coerenza con le mansioni attribuite e le posizioni ricoperte nell'ambito della struttura organizzativa;
 - la segregazione di funzioni incompatibili attraverso una corretta distribuzione delle responsabilità e la previsione di adeguati livelli autorizzativi, allo scopo di evitare sovrapposizioni funzionali o allocazioni operative che concentrino le attività critiche su un unico soggetto;
 - la previsione di specifiche attività di controllo e supervisione di tipo gerarchico – funzionale;
 - il principio della tracciabilità degli atti, delle operazioni e delle transazioni attraverso supporti adeguati che attestino le caratteristiche e le motivazioni dell'operazione ed individuino i soggetti a vario titolo coinvolti nell'operazione come previsto dal Regolamento sul procedimento amministrativo (autorizzazione, effettuazione, registrazione, verifica dell'operazione);
 - l'esistenza di adeguati flussi di reporting;
 - l'esistenza di procedure informatiche di supporto alle attività sensibili accessibili dalle funzioni aziendali coerentemente alle mansioni svolte secondo adeguati standard di sicurezza logica che garantiscano un'adeguata protezione/ accesso fisico-logico ai dati e ai beni aziendali;
 - la trasparenza dei procedimenti in attuazione delle normative sulla trasparenza dell'attività societaria di gestione di pubblici servizi.

8 Codice di comportamento

L'adozione di principi etici rilevanti ai fini della prevenzione dei reati ex D.Lgs 231/01 costituisce un elemento essenziale dell'ambiente di controllo preventivo. Tali principi vengono espressi nel Codice di comportamento definito dalla Società, per il quale si rimanda all'Allegato 3 "*Codice di comportamento*".

In termini generali tale documento contiene l'insieme dei diritti, dei doveri e delle responsabilità dell'ente nei confronti di tutti gli "*stakeholders*" (soggetti che prestano attività lavorativa presso la Società, fornitori, collaboratori esterni, Pubbliche Amministrazioni, ecc). Esso mira a raccomandare, promuovere o vietare determinati comportamenti e può prevedere sanzioni proporzionate alla gravità delle eventuali infrazioni commesse.

9 FORMAZIONE ED INFORMAZIONE

È obiettivo della Società garantire una corretta conoscenza, sia da parte dei dipendenti già presenti in azienda e da inserire sia da parte degli altri destinatari, circa il contenuto del Decreto, del Modello e degli obblighi derivanti dai medesimi. In particolare, la Direzione Generale provvede alla comunicazione dei suddetti contenuti e dei relativi obblighi alla struttura organizzativa.

Le principali modalità di svolgimento delle attività di formazione/ informazione necessarie anche ai fini del rispetto delle disposizioni contenute nel Decreto, attengono alla specifica informativa all'atto dell'assunzione e alle ulteriori attività ritenute necessarie al fine di garantire la corretta applicazione delle disposizioni previste nel Decreto.

In particolare è prevista:

- una comunicazione iniziale: l'adozione del presente documento e ogni successivo aggiornamento sono comunicati a tutte le risorse presenti in azienda al momento dell'adozione dello stesso. Ai nuovi assunti viene consegnato un set informativo, contenente tra l'altro il presente documento "*Modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del D.Lgs. 231/2001*", il Codice di comportamento, con il quale assicurare agli stessi le conoscenze considerate di primaria rilevanza. I Dipendenti e gli "Apicali" dovranno documentare la presa visione attraverso gli strumenti che la Società metterà loro a disposizione;
- un'attività di formazione mirata sui contenuti del Decreto, sull'adozione del Modello Organizzativo e dei successivi aggiornamenti nonché sui comportamenti da tenere nelle attività sensibili ai rischi reato.

Compito dell'Organismo di Vigilanza della Società è vigilare sull'effettiva erogazione dell'informazione e della formazione nel rispetto dei criteri sopra definiti.

10 RAPPORTI CON SOGGETTI TERZI

La Società, nell'ambito della propria operatività, si avvale della collaborazione di soggetti terzi per la prestazione di servizi e per l'approvvigionamento di beni.

In linea di principio, tali soggetti sono inclusi nel Modello se e in quanto sottoposti alla direzione o alla vigilanza di un soggetto apicale (ex art. 5, co. 1 lettera b del Decreto).

Con riferimento alla gestione dei rapporti con fornitori di beni e/o servizi e altri soggetti terzi esterni, la Società informa gli stessi di aver adottato il Modello e il Codice di comportamento ed di ogni suo successivo aggiornamento e modifica. In particolare, nell'ambito di tale informativa, la Società invita il fornitore, mediante sottoscrizione di apposita dichiarazione, a:

- improntare la propria operatività al rispetto assoluto dei più elevati standard di professionalità, integrità, legalità, trasparenza, correttezza e buona fede, ritenendoli condizione imprescindibile ai fini del corretto funzionamento della Società, della tutela, della sua affidabilità, reputazione ed immagine, nonché della sempre maggior soddisfazione della propria clientela;
- assumere comportamenti coerenti con le disposizioni del Decreto.

La Società assicura che le funzioni responsabili della formalizzazione dei contratti con soggetti terzi inseriscano nei rispettivi testi contrattuali specifiche clausole dirette a disciplinare le conseguenze del mancato rispetto del D. Lgs 231/01.

11 ORGANISMO DI VIGILANZA

11.1 COMPOSIZIONE E NOMINA DEI COMPONENTI

Il Decreto 231/2001 prevede che l'ente possa essere esonerato dalla responsabilità conseguente alla commissione dei reati indicati se l'organo dirigente ha, fra l'altro:

- adottato modelli di organizzazione, gestione e controllo idonei a prevenire i reati considerati;
- affidato il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello e di curarne l'aggiornamento ad un "Organismo dell'ente, dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo" (art. 6, comma 1, lett. b).

L'affidamento di detti compiti all'Organismo ed ovviamente il corretto ed efficace svolgimento degli stessi sono, dunque, presupposti indispensabili per l'esonero della responsabilità, sia che il reato sia stato commesso dai soggetti apicali, che dai soggetti sottoposti all'altrui direzione.

Da quanto sopra premesso, si rileva l'importanza del ruolo dell'Organismo, nonché la complessità e l'onerosità dei compiti che esso deve svolgere.

La genericità del concetto di "*Organismo dell'ente*" riportato dall'art 6, comma 1 del Decreto giustifica la eterogeneità delle soluzioni che al riguardo possono adottarsi in considerazione sia delle proprie caratteristiche dimensionali, sia delle proprie regole di *corporate governance*, sia della necessità di realizzare un equo bilanciamento tra costi e benefici, con l'obiettivo primario di garantire l'efficacia e l'effettività dell'azione di controllo.

Per una corretta configurazione dell'Organismo è necessario, valutare attentamente i compiti ad esso espressamente conferiti dalla legge, nonché i requisiti che esso deve avere per poter svolgere in maniera adeguata i propri compiti.

Il Consiglio di Amministrazione provvede alla nomina dell'Organismo di Vigilanza, il quale ha il compito di provvedere all'espletamento delle formalità concernenti la convocazione, la fissazione degli argomenti da trattare e lo svolgimento dell'attività dell'Organismo.

Al riguardo è forte convincimento del Consiglio di Amministrazione che, ai fini della scelta dall'Organismo di Vigilanza, sia opportuno valutare i seguenti elementi che devono caratterizzare la composizione:

- autonomia ed indipendenza intesi come:
 - possedere autonomi poteri di iniziativa e controllo;
 - non svolgere compiti operativi;
 - avere una collocazione in posizione di diretto riferimento al Consiglio di Amministrazione;
- professionalità intesa come:
 - possedere adeguate competenze specialistiche;
 - essere dotato di strumenti e tecniche specialistiche per poter svolgere l'attività, anche avvalendosi di ausili settoriali specializzati;
- continuità di azione da realizzarsi attraverso il supporto di una struttura dedicata.

La nomina dell'Organismo di Vigilanza, da parte del Consiglio di Amministrazione, deve essere resa nota al componente e da questi formalmente accettata. L'avvenuto conferimento dell'incarico sarà, formalmente comunicato dalla Direzione Generale a tutti i livelli aziendali, mediante la diffusione di un comunicato interno che illustri poteri, compiti, responsabilità dell'Organismo di Vigilanza e le finalità della sua costituzione.

Avuto riguardo quanto sopra riportato e considerata la struttura organizzativa della Società, il Consiglio di Amministrazione stabilisce che l'Organismo di Vigilanza della Società debba essere un organo monocratico costituito da un professionista esterno esperto del settore.

Tale scelta, coerente alle dimensioni organizzative della Società rafforza le regole di corporate governance aziendale e al contempo garantisce all'Organismo di Vigilanza la presenza di autonomi poteri d'iniziativa e controllo e di professionalità.

Tenuto conto della peculiarità delle responsabilità attribuite all'Organismo di Vigilanza e dei contenuti professionali specifici da esse richieste, nello svolgimento dei compiti di vigilanza e controllo, l'Organismo di Vigilanza è permanentemente supportato dall'Responsabile amministrativo e può avvalersi sia dell'ausilio di altre funzioni interne che di soggetti esterni (in particolare il Servizio di Internal Audit esternalizzato e dell'Organismo indipendente di valutazione, se costituiti) il cui apporto di professionalità si renda, di volta in volta, necessario.

Avuto riguardo alle specifiche funzioni di Organismo di Vigilanza, si ribadisce che è rimessa all'Organo amministrativo la responsabilità di valutare periodicamente l'adeguatezza dell'Organismo in termini di composizione e di poteri conferiti, apportando, mediante delibera consigliare, le modifiche e/ o integrazioni ritenute necessarie anche in merito all'eventuale necessità di costituzione di un organo collegiale in relazione alle dimensioni ed articolazioni della Società nonché con la costituzione di idonei strumenti alternativi di sostituzione, anche limitata temporalmente o per singolo procedimento, in ipotesi di conflitto di interessi in caso di Organismo di Vigilanza monocratico, salvo il dovere di astensione ed esclusione dal procedimento valutativo in ipotesi di organo collegiale.

L'Organismo provvede, a propria volta, a disciplinare le regole per il proprio funzionamento, formalizzandole in apposito regolamento, nonché le modalità di gestione dei necessari flussi informativi.

11.2 REQUISITI DI PROFESSIONALITÀ E DI ONORABILITÀ

Il componente dell'Organismo di Vigilanza non deve avere un profilo professionale e personale atto a pregiudicare l'imparzialità di giudizio, l'autorevolezza e l'eticità della condotta.

E' necessario che i membri dell'Organismo di Vigilanza siano dotati delle seguenti:

a) Competenze:

- conoscenza dell'organizzazione e dei principali processi aziendali tipici del settore in cui la Società opera;
- conoscenze giuridiche tali da consentire l'identificazione delle fattispecie suscettibili di configurare ipotesi di reato;
- capacità di individuazione e valutazione degli impatti, discendenti dal contesto normativo di riferimento, sulla realtà aziendale;
- conoscenza di principi e tecniche proprie dell'attività di controllo interno;
- conoscenza delle tecniche specialistiche proprie di chi svolge attività "ispettiva".

b) Caratteristiche personali:

- un profilo etico di indiscutibile valore;
- oggettive credenziali di competenza sulla base delle quali poter dimostrare, anche verso l'esterno, il reale possesso delle qualità sopra descritte.

I requisiti professionali e personali di cui sopra devono essere periodicamente verificati dal Consiglio di Amministrazione, mediante valutazione del Curriculum Vitae di ciascun membro e della condotta durante la posizione ricoperta, per garantirne la sussistenza per l'intera durata dell'incarico conferito.

11.3 CAUSE DI INELEGGIBILITÀ ED INCOMPATIBILITÀ

Affinché l'Organismo possa adeguatamente ed efficacemente adempiere ai propri compiti, è necessario che ne sia garantita l'autonomia, l'indipendenza e la professionalità.

A tale scopo, i componenti dell'Organismo non dovranno avere vincoli di parentela o di affinità entro il quarto grado con il Vertice aziendale ed i componenti degli Organi societari, né dovranno essere coinvolti in qualsiasi situazione che possa generare conflitto di interessi, fatto salvo il pagamento di un compenso da parte della Società.

Non potranno essere nominati componenti dell'Organismo di Vigilanza coloro i quali abbiano riportato una condanna, anche non definitiva, per uno dei reati previsti dal Decreto.

Ove un componente dell'Organismo incorra in una delle cause di ineleggibilità e/o incompatibilità suddette, il Consiglio di Amministrazione, esperiti gli opportuni accertamenti e sentito l'interessato, stabilisce un termine non inferiore a 30 giorni entro il quale deve cessare la situazione di ineleggibilità e/o incompatibilità. Trascorso tale termine senza che la predetta situazione sia cessata, il Consiglio di Amministrazione deve revocare il mandato.

11.4 DURATA IN CARICA E SOSTITUZIONE DEI MEMBRI

La permanenza in carica dei componenti ha durata triennale.

Ciascun componente dell'Organismo di Vigilanza può essere revocato nei casi di sopravvenuta ineleggibilità ed incompatibilità previsti dal precedente paragrafo o per giusta causa, e mediante un'apposita delibera del Consiglio di Amministrazione.

A tale proposito, per giusta causa di revoca dovrà intendersi:

- inosservanze gravi delle disposizioni aziendali;
- mancata partecipazione, senza giustificato motivo, a due riunioni consecutive dell'Organismo di uno degli Organi societari presso il quale è richiesta formalmente la sua presenza con debito anticipo;
- interdizione o inabilitazione, ovvero una grave infermità che renda il componente dell'Organismo di Vigilanza non idoneo a svolgere le proprie funzioni di vigilanza, o un'infermità che, comunque, comporti la sua assenza per un periodo superiore a sei mesi;
- attribuzione ad un componente dell'Organismo di Vigilanza di funzioni e responsabilità operative, ovvero il verificarsi di eventi, incompatibili con i requisiti di autonomia di iniziativa e di controllo, indipendenza e continuità di azione, che sono propri dell'Organismo di Vigilanza;
- il venir meno dei requisiti di onorabilità e professionalità di cui al paragrafo 10.2;
- un grave inadempimento dei doveri propri dei componenti dell'Organismo di Vigilanza;
- una sentenza di condanna della Società ai sensi del Decreto, anche solo di primo grado, ovvero un procedimento penale concluso tramite c.d. "patteggiamento", ove risulti dagli atti l'"omessa o insufficiente vigilanza" da parte dell'Organismo nel periodo di riferimento, secondo quanto previsto dall'art. 6, comma 1, lett. d) del Decreto;
- una sentenza di condanna anche non definitiva, a carico dei componenti dell'Organismo per aver personalmente commesso uno dei reati previsti dal Decreto;
- una sentenza di condanna passata in giudicato, a carico del componente dell'Organismo, ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici, ovvero l'interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese.

Nei casi sopra descritti, il Consiglio di Amministrazione provvederà contestualmente alla revoca, o comunque senza ritardo, a nominare il nuovo componente dell'Organismo di Vigilanza in sostituzione di quello cui sia stato revocato il mandato.

Qualora, invece, la revoca venga esercitata, sempre per giusta causa, in caso di organismo collegiale nei confronti di tutti i componenti dell'Organismo di Vigilanza, il Consiglio di Amministrazione provvederà a nominare contestualmente un nuovo Organismo, al fine di assicurare continuità di azione allo stesso.

Nel caso in cui sia stata emessa una sentenza di condanna, il Consiglio di Amministrazione, nelle more del passaggio in giudicato della sentenza, potrà altresì disporre, sentito il Collegio Sindacale, la sospensione dei poteri dell'Organismo di Vigilanza o di uno dei suoi membri, se collegiale, e la nomina di un Organismo di Vigilanza *ad interim*.

La rinuncia da parte dei componenti dell'Organismo può essere esercitata in qualsiasi momento (mediante preavviso di almeno 3 mesi), previa motivata comunicazione al Consiglio di Amministrazione per iscritto, con copia conoscenza agli altri componenti, se collegiale, ed al Collegio Sindacale.

In caso di rinuncia, sopravvenuta incapacità, morte, revoca o decadenza di un membro dell'Organismo, il Consiglio di Amministrazione provvede a deliberare, senza ritardo, la nomina del sostituto.

11.5 OBBLIGHI DI DILIGENZA E RISERVATEZZA

I componenti dell'Organismo di Vigilanza devono adempiere al loro incarico con la diligenza richiesta dalla natura dello stesso. Assicurano, inoltre, la riservatezza delle informazioni di cui vengono in possesso, con particolare riferimento alle segnalazioni che agli stessi dovessero pervenire in ordine a presunte violazioni del Modello e dei suoi elementi costitutivi, e si astengono dal ricercare ed utilizzare informazioni riservate, per fini diversi da quelli indicati dall'art. 6 D.lgs. 231/01.

In ogni caso, ogni informazione in possesso dei membri dell'Organismo è trattata in conformità con la legislazione vigente in materia ed, in particolare, in conformità con il Testo Unico in materia di protezione dei dati, D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 come modificato ed integrato ai sensi della GDPR

L'inosservanza dei suddetti obblighi da parte di un membro deve essere tempestivamente comunicata da chiunque ne viene a conoscenza al Consiglio di Amministrazione per le opportune deliberazioni.

11.6 ATTIVITÀ E POTERI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

Con l'adozione del presente Modello e con la conseguente istituzione dell'Organismo di Vigilanza a quest'ultimo è affidato il compito di vigilare sul funzionamento e sull'osservanza del Modello medesimo e sul relativo aggiornamento.

All'Organismo di Vigilanza è affidato in particolar modo il compito di vigilare con autonomi poteri di iniziativa e di controllo:

- sull'efficacia e adeguatezza del Modello in relazione alla struttura aziendale ed alla effettiva capacità di prevenire la commissione dei reati;
- sull'osservanza delle prescrizioni contenute nel Modello da parte degli Organi Sociali, dei Dipendenti, delle Società di *Service* e degli altri soggetti terzi, attivando ove opportuno il processo sanzionatorio;
- sull'opportunità di aggiornamento del Modello, laddove si riscontrino esigenze di adeguamento dello stesso in relazione a mutate condizioni aziendali e/ o normative, nonché al verificarsi di violazioni significative e/ o ripetute del Modello medesimo.

Ai fini dello svolgimento delle proprie attività, all'Organismo sono attribuiti i seguenti poteri:

- accedere liberamente ad ogni informazione, documentazione e/o dato, ritenuto necessario per lo svolgimento dei compiti previsti dal D.Lgs. 231/2001, presso qualsiasi unità organizzativa della Società, senza necessità di alcun consenso preventivo;

- promuovere l'attivazione di eventuali procedimenti disciplinari e proporre le eventuali sanzioni di cui al Sistema disciplinare interno;
- ricorrere a consulenti esterni di comprovata professionalità nei casi in cui ciò si renda necessario per l'espletamento delle attività di verifica e controllo ovvero di aggiornamento del Modello nonché di formazione del personale.

11.7 RESPONSABILITÀ

Nel caso di costituzione collegiale, tutti i componenti dell'Organismo di Vigilanza sono solidalmente responsabili nei confronti della Società dei danni derivanti dall'inosservanza degli obblighi di diligenza nell'adempimento delle proprie funzioni e degli obblighi di legge imposti per l'espletamento dell'incarico.

La responsabilità per gli atti e per le omissioni dei componenti dell'Organismo di Vigilanza non si estende a quello di essi che, essendo immune da colpa, abbia fatto iscrivere a verbale il proprio dissenso ed abbia provveduto a darne tempestiva comunicazione al Consiglio di Amministrazione della Società.

Agli eventuali comportamenti negligenti e/o imperizie da parte dei componenti dell'Organismo di Vigilanza che abbiano dato luogo ad omesso controllo sull'attuazione, sul rispetto e sull'aggiornamento del Modello, si applicano le sanzioni previste dal successivo paragrafo 12 "*Sistema disciplinare e responsabilità contrattuali*".

In relazione ai reati di ricettazione, riciclaggio ed impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (D.Lgs. 231/01, art. 25-*octies*), l'Organismo di Vigilanza, secondo quanto disposto dall'art. 51 del D.Lgs. 231/07, se ed in quanto applicabile, non movimentando la Società direttamente denaro, beni o utilità, se non per importi minimi attraverso la cassa economale o a mezzo di internet banking per i pagamenti, ma avvalendosi di apposita Tesoreria esterna dell'Ente, deve assolvere agli obblighi di segnalazione verso l'esterno, in particolare verso le Autorità di Vigilanza. L'omissione di tali obblighi comporta una responsabilità penale per i componenti dell'Organismo stesso.

11.8 DOTAZIONE FINANZIARIA DELL'ODV

Nell'esercizio delle sue funzioni, l'Organismo deve improntarsi a principi di autonomia ed indipendenza.

L'Organismo è provvisto di mezzi finanziari e logistici adeguati a consentirne la normale operatività. Il Consiglio di Amministrazione della Società provvede ad attribuire all'Organismo una dotazione finanziaria annuale, che potrà essere impiegata per le spese che lo stesso dovesse eventualmente sostenere nell'esercizio delle proprie funzioni.

11.9 OBBLIGHI DI INFORMATIVA ALL'ORGANISMO DI VIGILANZA

Il Decreto prevede all'art 6, secondo comma – lettera d), specifici obblighi di informazione nei confronti dell'Organismo di Vigilanza. Tali obblighi sono concepiti quale strumento per agevolare l'attività di vigilanza sull'efficacia del Modello e consentire l'accertamento a posteriori delle cause

che ne hanno pregiudicato la capacità preventiva e reso possibile la sua eventuale violazione o, nei casi più gravi, il verificarsi del reato.

In ambito aziendale, devono essere comunicati all'Organismo di Vigilanza:

- su base periodica, le informazioni/ dati/ notizie identificate dall'Organismo di Vigilanza e/ o da questi richieste alle singole strutture della Società; allo scopo, le funzioni riferiscono all'Organismo di Vigilanza riguardo all'attività svolta ed ai risultati raggiunti;
- su base occasionale, ogni altra informazione, di qualsivoglia genere, proveniente anche da terzi, ed attinente l'attuazione e/ o la violazione del Modello nelle aree di attività "sensibili" nonché il rispetto delle previsioni del Decreto, che possano risultare utili ai fini dell'assolvimento dei compiti dell'Organismo di Vigilanza ("segnalazioni").

Devono essere obbligatoriamente trasmesse all'Organismo di Vigilanza le informazioni concernenti:

- provvedimenti e/ o notizie provenienti da organi di polizia giudiziaria, o da qualsiasi altra autorità, dai quali si evinca lo svolgimento di attività di indagine per i reati di cui al Decreto, nei confronti dei destinatari del Modello;
- segnalazioni inoltrate alla Società dai Dipendenti in caso di avvio di procedimento giudiziario a loro carico per uno dei reati previsti dal Decreto;
- rapporti predisposti dalle strutture aziendali nell'ambito della loro attività di controllo, dai quali possano emergere fatti, atti, eventi od omissioni con profili di criticità rispetto alle norme del Decreto;
- informativa relativa all'avvio di indagini dirette ad appurare ed eventualmente sanzionare il mancato rispetto dei principi di comportamento e dei protocolli previsti dal Modello, nonché l'informativa sulle eventuali sanzioni irrogate.

Con riferimento alle modalità di segnalazioni da parte di dipendenti, collaboratori e interlocutori, riguardanti notizie relative alla commissione, o alla ragionevole convinzione di commissione dei Reati, si evidenzia che:

- le segnalazioni di condotte illecite, presentate a tutela dell'integrità della società, dovranno essere circostanziate e fondate su elementi di fatto precisi e concordanti;
- le segnalazioni in forma scritta, anche anonima, dovranno essere inviate per posta elettronica, all'indirizzo OrganismodiVigilanza@ackv.it ovvero per posta ordinaria a Organismo di Vigilanza c/o Acquedotto del Carso – Kraški Vodovod, Aurisina Cave – Nabrežina Kamnolomi 25/C 34011 Duino – Aurisina / Devin Nabrežina, scrivendo sulla busta la dicitura RISERVATA;
- è facoltà dell'ODV ascoltare l'autore della segnalazione e/o il responsabile della presunta violazione;
- l'ODV agirà in modo da garantire i segnalanti contro qualsiasi forma di ritorsione, discriminazione o penalizzazione, assicurando altresì la riservatezza dell'identità del segnalante, fatti salvi gli obblighi di legge e la tutela dei diritti della Società o delle persone accusate erroneamente e/o in malafede.

In ogni caso ciascun responsabile di struttura ha lo specifico obbligo di informare con tempestività l'ODV di ogni anomalia, atipicità o violazione del Modello eventualmente riscontrata.

Gli obblighi di informazione su eventuali comportamenti contrari alle disposizioni contenute nel Modello di cui si sia venuti a conoscenza in ragione delle funzioni svolte rientrano nel più ampio dovere di diligenza e obbligo di fedeltà del prestatore di lavoro di cui agli artt. 2104 e 2105 c.c..

In tale caso, in conformità a quanto previsto ai commi 2-ter e 2-quater della L. 179/2017, il lavoratore che effettua le segnalazioni non può essere sanzionato, demansionato, licenziato, trasferito o sottoposto ad altra misura organizzativa avente effetti negativi, diretti o indiretti, sulle condizioni di lavoro determinata dalla segnalazione.

Gli atti discriminatori o ritorsivi adottati dall'amministrazione o dalla società sono nulli. Il segnalante che sia licenziato a motivo della segnalazione è reintegrato nel posto di lavoro ai sensi dell'art. 2 del D.Lgs. 23/2015.

I dipendenti ed i membri degli Organi Sociali della Società devono segnalare tempestivamente la commissione o la presunta commissione o il ragionevole pericolo di commissione di reati di cui al Decreto di cui vengono a conoscenza, nonché ogni violazione o la presunta violazione del Modello 231 o delle procedure stabilite in attuazione dello stesso di cui vengono a conoscenza.

I collaboratori e interlocutori, esterni alla Società, sono tenuti a una informativa immediata direttamente all'ODV nel caso in cui gli stessi ricevano, direttamente o indirettamente, da un dipendente/rappresentante della Società una richiesta di comportamenti che potrebbero determinare una violazione del Modello 231.

11.10 RENDICONTAZIONE E COMUNICAZIONI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

L'Organismo trasmette annualmente, per l'approvazione, al Consiglio di Amministrazione il piano nel quale sono definite e programmate le attività di verifica e controllo.

L'Organismo di Vigilanza riferisce annualmente al Consiglio di Amministrazione della Società, presentando una relazione contenente la valutazione di sintesi circa l'adeguatezza del proprio Modello. Tale relazione, inviata in copia al Collegio Sindacale della Società, di norma indica le attività svolte (aggiornamento Modello, verifiche della corretta attuazione, formazione erogata, ecc) e i relativi risultati.

L'Organismo, inoltre, può rivolgere comunicazioni e richiedere chiarimenti al Collegio Sindacale e alla Revisione legale in ogni circostanza in cui sia ritenuto necessario o opportuno per il corretto svolgimento delle proprie funzioni e per l'adempimento degli obblighi imposti dal Decreto.

12 SISTEMA DISCIPLINARE E RESPONSABILITÀ CONTRATTUALI

La previsione di un adeguato sistema sanzionatorio per la violazione delle regole di condotta ed operative definite al fine di prevenire la commissione dei reati di cui al Decreto, e, in generale, delle procedure interne previste dal Modello, rende effettivo il Modello stesso ed ha lo scopo di garantire l'efficacia dell'azione di vigilanza dell'Organismo.

La definizione di tale sistema disciplinare costituisce, inoltre, ai sensi dell'art. 6, comma 2, lettera e) e dell'art. 7, comma 4 lettera b) del D.Lgs. 231/2001, un requisito essenziale ai fini della qualifica di esimente rispetto alla diligenza organizzativa della Società.

Tale sistema disciplinare (inteso anche come azione di responsabilità ai sensi del Codice Civile), di cui si rimanda all'apposito capitolo V del CCNL attualmente vigente avente ad oggetto PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI nonché all'Allegato 4 “*Regolamento Disciplinare*” riportante i medesimi principi, si rivolge alla Direzione Generale, ai Dipendenti, ai collaboratori e ai terzi che operino per conto della Società, prevedendo adeguate “sanzioni” di carattere disciplinare e di carattere contrattuale/ negoziale.

L'applicazione del sistema disciplinare e delle relative sanzioni prescinde, in linea di principio, dallo svolgimento e dall'esito dell'eventuale procedimento innanzi al Giudice del Lavoro e/ o avviato dall'autorità giudiziaria, in quanto le regole di condotta imposte dal Modello sono assunte dalla Società in piena autonomia indipendentemente dall'illecito che eventuali condotte possano determinare.

12.1 SANZIONI PER DIPENDENTI

Con riguardo ai lavoratori dipendenti, il Decreto prevede che il sistema disciplinare rispetti i limiti connessi al potere sanzionatorio imposti dall'art. 7 della legge n. 300/1970 (c.d. “Statuto dei lavoratori”) e dalla contrattazione collettiva di settore e aziendale, sia per quanto riguarda le sanzioni irrogabili sia per quanto riguarda la forma di esercizio di tale potere.

Il sistema disciplinare correntemente applicato dalla Società (si veda capitolo V CCNL ed Allegato 4 – *Regolamento Disciplinare*), in linea con le previsioni di cui al vigente CCNL, appare munito dei prescritti requisiti di efficacia e deterrenza, con riferimento, in particolare, al principio secondo il quale, con esplicito riferimento alle previsioni del Decreto e quindi del Modello, si sancisce che “i lavoratori/lavoratrici che incorrono in violazione degli obblighi ivi previsti sono soggetti a sanzioni disciplinari – oggettivamente e soggettivamente correlate alla gravità dell'infrazione – ai sensi delle norme di legge e contrattuali e del Codice di comportamento adottato dalla Società”.

Con riferimento alle sanzioni irrogabili, si precisa che, per quanto ovvio, esse saranno adottate ed applicate nel rispetto delle procedure previste dalle normative collettive nazionali applicabili al rapporto di lavoro, seguendo l'iter interno.

L'adeguatezza del sistema disciplinare alle prescrizioni del Decreto è oggetto di monitoraggio da parte dell'Organismo di Vigilanza.

12.2 MISURE NEI CONFRONTI DEI DIRIGENTI (IN CASO DI PREVISIONE E NOMINA)

In caso di violazione da parte dei dirigenti dei principi generali del Modello, delle regole di comportamento imposte dal Codice di comportamento e delle procedure aziendali, la Società provvederà ad assumere nei confronti dei responsabili i provvedimenti ritenuti idonei in funzione delle violazioni commesse, anche in considerazione del particolare vincolo fiduciario sottostante al rapporto di lavoro tra azienda e lavoratori con qualifica di dirigente.

Nel caso in cui il comportamento del dirigente rientri nei casi in precedenza indicati, il Consiglio di Amministrazione, anche su segnalazione dell'Organismo di Vigilanza, procederà ad un'ideale istruttoria mirata a valutare l'opportunità di procedere all'irrogazione di eventuali sanzioni in conformità con quanto stabilito dal CCNL Dirigenti.

12.3 MISURE NEI CONFRONTI DEGLI AMMINISTRATORI E SINDACI

In caso di violazione della normativa vigente, del Modello o del Codice di Comportamento da parte degli amministratori e/o dei Sindaci, l'Organismo di Vigilanza informerà l'intero Consiglio d'Amministrazione ed il Collegio Sindacale ovvero, nel caso di violazioni poste in essere dall'organo collegiale nel suo complesso, l'Assemblea dei Soci, ovvero, nel caso di violazioni poste in essere dai membri della medesima, i Consigli degli Enti soci della Società, i quali provvederanno a valutare le eventuali iniziative da assumere, attivando, se del caso, le relative azioni di responsabilità.

Rientrano tra le gravi inosservanze l'omessa segnalazione all'Organismo di Vigilanza di violazioni alle norme previste dal Modello di cui gli stessi venissero a conoscenza, nonché il non aver saputo – per negligenza o imperizia - individuare e conseguentemente eliminare violazioni del Modello e, nei casi più gravi, perpetrazione di reati.

12.4 MISURE NEI CONFRONTI DEI SOGGETTI TERZI

Ogni violazione della normativa vigente, del Modello o del Codice di comportamento da parte di fornitori di beni e/o servizi, Agenti e altri soggetti terzi con cui la Società possa entrare in contatto nello svolgimento di relazioni d'affari è sanzionata secondo quanto previsto nelle specifiche clausole contrattuali inserite nei relativi contratti, di norma con la risoluzione contrattuale ex art. 1456 del Codice civile, precisandosi sin d'ora che la violazioni di tali disposizioni non può essere qualificato di scarsa importanza ai sensi dell'art. 1455 del Codice civile.

Resta salva l'eventuale richiesta di risarcimento qualora da tale comportamento derivino danni concreti alla Società, come anche nel caso di applicazione alla stessa da parte del giudice delle misure previste dal Decreto.

13 CRITERI DI VERIFICA, AGGIORNAMENTO E ADEGUAMENTO DEL MODELLO

13.1 VERIFICHE E CONTROLLI SUL MODELLO

L'Organismo di Vigilanza redige un programma attraverso il quale pianifica la propria attività di verifica e controllo. Per la realizzazione delle attività di controllo, l'Organismo di Vigilanza si avvale della collaborazione del Responsabile amministrativo e, ove necessario, del Collegio Sindacale, del Servizio di Internal Audit esternalizzato e dell'Organismo indipendente di valutazione (OIV), se ed in quanto attivati.

I risultati delle attività di verifica (diretta, tramite flussi di reporting, audizioni o ispezioni, o indiretta, per il tramite degli Uffici di cui al precedente comma) sui rischi ex D.Lgs 231/01, vengono annualmente consolidati al fine di aggiornare la valutazione complessiva di adeguatezza del Modello.

13.2 AGGIORNAMENTO E ADEGUAMENTO DEL MODELLO

Il Modello – in quanto strumento organizzativo della vita della Società – deve qualificarsi per la sua concreta e specifica efficacia e dinamicità; deve scaturire da una visione realistica (rappresentare la concreta ed effettiva realtà aziendale/ di processo) ed economica dei fenomeni aziendali e non esclusivamente giuridico/ formale.

Il Modello, peraltro, potrà avere efficacia “esimente” solo ove lo stesso sia concretamente idoneo a prevenire la commissione di reati nell’ambito dell’ente per il quale è stato elaborato; il Modello dovrà dunque seguire i cambiamenti dell’ente cui si riferisce.

In particolare il Modello deve essere in ogni momento:

- allineato all’evoluzione del contesto normativo – qualora questa richieda un’estensione del campo di applicazione del D.Lgs 231/01 sulla responsabilità amministrativa degli enti per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato;
- allineato all’evoluzione del contesto organizzativo – qualora la nuova operatività preveda attività potenzialmente soggette ai rischi reato, i cui controlli devono essere valutati affinché possano prevenire il verificarsi dei reati della specie;
- riadeguato al verificarsi di significative e/o ripetute violazioni ovvero sulla base delle risultanze dei controlli.

A tal fine, l’Organismo di Vigilanza ha facoltà di disporre l’aggiornamento dei documenti Allegato 1 (“*I reati ex D.Lgs. 231/2001*”) e Allegato 2 (“*Manuale dei rischi e dei controlli*”) ogni qual volta ne ricorrano i presupposti; in tal caso, l’Organismo di Vigilanza sottopone a ratifica del Consiglio di Amministrazione i documenti aggiornati.

L’Organismo di Vigilanza vigila sul costante aggiornamento del Modello (e dei “protocolli”). A tal fine segnala al Consiglio di Amministrazione l’esigenza di eventuali aggiornamenti del Modello che si rendono di volta in volta necessari. L’Organismo di Vigilanza provvede, senza indugio, a verificare l’adozione delle modifiche del Modello e la relativa divulgazione dei contenuti all’interno della Società e, per quanto necessario, anche all’esterno della stessa. Quanto precede fermo restando il generale dovere diretto in capo alle funzioni e ai responsabili gerarchici di prevedere ed eseguire tutti i controlli necessari per garantire il buon esito dei processi ed il rispetto delle norme, anche con riferimento agli aspetti rilevanti ai sensi del D.Lgs. 231/2001.

Il presente Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.lgs.231/01, approvato dal Consiglio di Amministrazione della Società, prevale su qualsiasi circolare/ disposizione interna nel caso in cui le stesse siano in contrasto con il Modello.

Aurisina Cave – Nabrežina Kamnolomi, 28/10/2014 – 19/10/2015 -2017 – mar 2020 – dic 2020